

Conclusioni delle parti:

Il P.M. chiede : la condanna dell'imputato al minimo della pena ridotta per le generiche.

Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato. In subordine chiede l'assoluzione ex art. 131 bis c.p.p.

Handwritten signature

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione diretta a giudizio del 19.03.2019,
a rispondere del reato di cui all'art.22, comma 12, del d. lgs. n. 286/1998.

veniva chiamato

L'imputato presenziava al processo.

L'istruttoria si svolgeva mediante l'esame di due testimoni del Pubblico Ministero

e con la

produzione documentale del Pubblico Ministero, nonché con l'esame dell'imputato.

All'esito, le parti concludevano e discutevano come da separato verbale.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, è emerso che in data 21.06.2018 alle ore 9.30 veniva eseguito un accesso ispettivo da parte dell'Ispettorato del Lavoro di Ferrara e Rovigo - sede di Rovigo - presso il cantiere edile in corso di svolgimento in Adria (RO), vi: , al fine di verificare la regolarità delle posizioni contrattuali dei soggetti impiegati nel cantiere alle dipendenze dell'impresa edile esecutrice dei lavori, di proprietà di e iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese quale "impresa artigiana" che svolgeva attività non specializzata di lavori edili (v. documento n. 8 del Pubblico Ministero).

Sul posto, il personale dell'Ispettorato - in persona della dott.ssa - rinveniva due lavoratori che scaricavano della merce da un autocarro e successivamente la trasportavano al primo piano dell'edificio, in ristrutturazione. Essi procedevano poi all'identificazione dei due lavoratori in questione: il primo, che veniva notato mentre trasportava del materiale indossando alcuni indumenti da lavoro (nello specifico, pantaloni e scarpe antifortunistiche) al primo piano dell'edificio, presentava un documento di identità e dichiarava di chiamarsi . Alla richiesta di mostrare anche un documento di soggiorno valido, questi affermava di non esserne fornito (v. pag. 4 del verbale stenotipico del 28.10.2020). Il secondo soggetto veniva identificato in presente in qualità di artigiano titolare di partita i.v.a..

Sopraggiungeva nel cantiere, dunque, una pattuglia della polizia locale, la quale procedeva all'identificazione del lavoratore nei confronti del quale si doveva appurare la regolarità del permesso di soggiorno. In data 27.06.2018, il Comando di Polizia della città di Adria (RO), dava comunicazione all'Ispettorato del Lavoro di Ferrara e Rovigo circa il fatto che il signor fosse in possesso di un permesso di soggiorno scaduto (v. verbale del Comando di Polizia di Adria del 27.06.2018).

- La teste, dott.ssa inoltre, precisava in sede di esame testimoniale che e , il giorno dell'accesso ispettivo, stessero lavorando insieme, scaricando e trasportando merci da un autocarro, che risultava essere di proprietà del . La merce consisteva in materiale di vario tipo, che i due lavoratori prelevavano dal camion e poi portavano al primo piano dell'immobile che era in corso di ristrutturazione. Quanto agli accertamenti condotti sulla ditta



dell'imputato, la teste riferiva che il [redacted] non rientrava tra i lavoratori alle sue dipendenze, non essendo aperta a suo nome alcuna posizione previdenziale presso l'Inps (v. pag. 6 del verbale cit.).

- Veniva sentito in sede testimoniale anche il proprietario dell'immobile, [redacted] il quale confermava che la sua casa era in corso di ristrutturazione e che al suo interno aveva visto in qualche occasione il [redacted]. Il [redacted] veniva convocato presso il cantiere il giorno dell'ispezione da parte dell'Ispettorato del Lavoro e, una volta giunto, trovava all'interno due persone che eseguivano dei lavori, uno dei quali, l' [redacted] non l'aveva mai visto prima (v. pagg. 8 e 9 del verbale stenotipico).

- Veniva sottoposto ad esame testimoniale anche [redacted] il quale esplicitava che il [redacted] fosse andato ad aiutarlo per raccogliere gli attrezzi da portare sul camion il giorno dell'accesso ispettivo da parte dell'Ispettorato del Lavoro. Lo stesso soggiungeva, inoltre, che il giorno in disamina corrispondeva al primo giorno in cui [redacted] andava a lavorare nel cantiere e che, essendo quella la prima occasione in cui lo aveva visto, nulla sapeva a suo riguardo: egli ignorava, infatti, sia la sua provenienza, sia il luogo ove abitasse (v. pag. 11 del verbale stenotipico).

- Si svolgeva, infine, l'esame dell'imputato. Quest'ultimo narrava come il [redacted] gli fosse stato presentato da un artigiano, di nome [redacted] che lavorava con lui nel cantiere. Il [redacted] quindi, a corto di operai, contattava proprio in data 21.06.2018 [redacted] e gli commissionava il trasporto di alcuni attrezzi pesanti, provenienti da un diverso cantiere e da portare presso l'immobile del [redacted], da effettuare insieme al [redacted] (v. pagg. 13 e 14 del verbale cit.). Aggiungeva di avere errato nell'affidare tale mansione al [redacted] senza prendere alcuna informazione su di lui e si giustificava col fatto di avere fretta di reperire un operaio che aiutasse il [redacted] a trasportare gli attrezzi da lavoro.

L'istruttoria svolta non ha consentito di ritenere provata la penale responsabilità dell'odierno imputato in ordine al reato a lui ascritto.

Giova innanzitutto premettere che l'art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286/1998 sanziona "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato [...]".

La ratio della norma succitata risiede nel punire i datori di lavoro che favoriscono il permanere illegale degli stranieri sul territorio italiano mediante l'offerta di un lavoro, consentendone così la permanenza irregolare.

Nel caso di specie, l'imputato risulta dagli accertamenti un piccolo imprenditore, con annotazione della qualifica di impresa artigiana, iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane con il numero [redacted], esercente un'attività non specializzata di lavori edili.

Emerge dalla produzione documentale della difesa, inoltre, ed in particolare, dalla visura ordinaria dell'impresa della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia-Rovigo, che il numero degli addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2019 (elaborazione da fonte INPS) sia pari ad uno.

Si pone quindi il problema di stabilire quale fosse la natura giuridica del rapporto di lavoro esistente tra l'odierno imputato e il _____ e, in particolare, se questi possa essere considerato alla stregua di un soggetto posto alle dipendenze di un datore di lavoro o, piuttosto, di un collaboratore occasionale.

Invero, la collaborazione occasionale è stata introdotta dall'art. 54 *bis* del d.l. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017 e tale istituto risulta altresì disciplinato dall'art. 2222 c.c., il quale recita "*Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV*". La collaborazione occasionale incarna una forma di lavoro autonomo, dacchè il rapporto lavorativo non presenta alcun vincolo di subordinazione: conseguentemente, non si rinvencono rispettivamente un datore di lavoro ed un dipendente, bensì un prestatore d'opera ed un committente. Differendo totalmente dalle caratteristiche proprie del lavoro subordinato, la collaborazione occasionale non dà luogo alla possibilità di imposizione, da parte del committente, del luogo o dell'orario di lavoro, né, tantomeno, prevede la sottoposizione del prestatore d'opera al potere direttivo e sanzionatorio dell'azienda con la quale collabora. Per converso, l'art. 2094 c.c. detta che "*E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore*". Le peculiarità precipue della collaborazione occasionale consistono, quindi, nell'assenza di un vincolo di subordinazione, nella completa autonomia da parte del prestatore d'opera di organizzare le modalità ed i tempi della propria prestazione e nella mancanza di un inserimento funzionale all'interno dell'organizzazione aziendale. Infine, la prestazione deve essere svolta in maniera episodica ed occasionale.

Sul punto, si osserva innanzitutto come non risulti dall'istruttoria svolta che il _____ abbia assunto regolarmente alle proprie dipendenze il soggetto privo di permesso di soggiorno, atteso che nella banca-dati in uso all'Ispettorato del Lavoro la posizione del _____ non emergeva in alcun modo. E' tuttavia emerso che, in occasione dei fatti che qui ci occupano, l'imputato abbia caricato il _____ a bordo del proprio mezzo e lo abbia condotto presso il cantiere, dandogli l'incarico di aiutare il _____ a trasportare alcuni attrezzi da lavoro, così fornendo direttive precise e puntuali ed esercitando un potere organizzativo idoneo a privare il _____ di qualsiasi potere decisionale. La posizione subordinata del lavoratore, del resto, benchè chiamato occasionalmente a lavorare, si evince chiaramente dal fatto che veniva portato nel cantiere e gli veniva affidata una mansione da svolgere in ausilio ad un artigiano già presente in loco, senza, quindi, riconoscergli alcuno spazio di autonomia decisionale tale da configurare una prestazione d'opera *strictu sensu* intesa. Del resto, il Giudice di legittimità ha statuito che "*Ai fini del reato previsto dall'art. 22, comma 10 del D.L.G. 25 luglio 1998, n. 286 - che punisce l'assunzione di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno - il "datore di lavoro" non è soltanto l'imprenditore o colui che gestisce professionalmente un'attività di lavoro organizzata, ma anche il semplice cittadino che assume alle proprie dipendenze una o più persone per svolgere attività lavorativa subordinata di qualsiasi natura, a tempo determinato o indeterminato, come*



nel caso di collaboratrici domestiche o badanti.” (Cass., sent. n. 25665/2003). Ciò a dire che non conta, ai fini della configurabilità del reato in questione, l’inserimento organico del lavoratore all’interno di una azienda, quanto, piuttosto, l’esercizio in concreto di una mansione lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione di chiunque lo retribuisca per il lavoro svolto.

Nel caso in esame, dunque, pur non risultando un’assunzione regolare del [redacted] alle dipendenze dell’odierno imputato, può ritenersi che quest’ultimo l’abbia occasionalmente incaricato di svolgere alle proprie dipendenze una mansione lavorativa, così ponendo in essere la condotta richiesta dall’art. 22, comma 12, D.L.vo. n. 286/1998.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato in esame, pare del tutto patente potersi affermare che la condotta ascrivibile all’imputato non sia stata posta in essere con dolo. Egli, infatti, ha omesso di appurare la regolarità del permesso di soggiorno del [redacted], manifestando un comportamento contrassegnato da negligenza ed imprudenza. Tuttavia, ai sensi dell’art. 42, comma 1, c.p., *“Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà”*. In aggiunta, al comma 2 del medesimo articolo si prevede che *“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge”*. Le dichiarazioni dell’imputato in merito alla vicenda risultano credibili ed attendibili poichè confermate da ciò che è stato riportato in sede di esame testimoniale sia da [redacted]

[redacted], sia da [redacted] entrambi hanno infatti riferito di non avere mai visto il [redacted] lavorare nel cantiere prima del 21.06.2018. La prestazione lavorativa del [redacted] è stata del tutto saltuaria e occasionale, richiesta dal [redacted] con superficialità e negligenza, senza essersi questi previamente sincerato della condizione dell’immigrato che si trovava irregolarmente sul territorio dello Stato italiano. Questo, del resto, confessava lo stesso [redacted], il quale riferiva, nel corso del proprio esame, di avere contatto il [redacted] spinto dall’urgente necessità di reperire in tutta fretta un operaio che coadiuvasse il [redacted] nel trasporto degli attrezzi da lavoro.

Dagli accertamenti, in più, non risulta alcun contratto di lavoro stipulato tra l’imputato ed il signor [redacted], nei confronti del quale, ad eccezione del giorno in cui è avvenuta l’ispezione da parte degli ispettori del lavoro, non vi è alcuna prova che fosse stato impiegato per svolgere qualche mansione nei lavori di cantiere. Ad avallare ciò, vi sono anche le testimonianze del [redacted] e del signor [redacted] i quali non avevano mai visto nel cantiere il [redacted] prima del giorno succitato.

L’imputato andrà dunque assolto perché il fatto non costituisce reato. All’esito dell’istruttoria, difatti, si è appurato che il fatto sussiste, dal momento che l’immigrato, con permesso di soggiorno scaduto, stava prestando attività lavorativa, ancorchè saltuaria, che consisteva nel semplice trasferimento di materiale da un cantiere ad un altro. Cionondimeno, l’organo dell’accusa- cui incombe l’onere probatorio circa il fatto che la condotta posta in essere sia dolosa- non ha dato prova della sussistenza dell’elemento soggettivo, ovverosia, del dolo dell’imputato circa il fatto di avere impiegato per delle mansioni

occasionalmente un immigrato irregolare: il , dunque, ha agito per colpa, la quale non viene sanzionata penalmente in riferimento al reato *de quo*.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, comma 2, c.p.p.,

assolve l'imputato dal reato a lui ascritto perchè il fatto non costituisce reato.

Motivazione in giorni 30.

Rovigo, 28.10.2020.

Il Giudice

dott.ssa Mabel Manca



(provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Valentina Spenga, in tirocinio formativo ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 69/2013 presso questo Tribunale).

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Rovigo, il 16. 11. 2020
CANCELLIERE
Maria Rosalia